

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Biella
Comune di Masserano

FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE

Valutazione Impatto Ambientale ai sensi
dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006

COORDINAMENTO GENERALE



REN SOLAR ONE SRL
P.IVA 09897240967

PROGETTISTA



Arch. Luca Menci
mail: lucamenci@studiomenci.com

PROPONENTE



Salita Santa Caterina 2/1 - 16123 Genova
mail: ren190@pec.it
P.IVA: 02686880994

TITOLO ELABORATO

M_1.10_MAS_IN_0 - Vincolistica impianto

ELABORATO

1.10 Vincolistica impianto

REDATTO DA
CRIPPA

DATA
09/05/2022

TIMBRI E FIRME

Progettista



Consulenza Ambientale



Proponente

REN.190 S.r.l.,
Marco Tassara
(Firmato digitalmente)

OSSERVAZIONI SULL'AREA IN COMUNE DI MASSERANO (BI)

Sono state effettuate le analisi urbanistiche e di pianificazione territoriale usando come fonte di riferimento gli strumenti di cartografia tematica messi a disposizione on-line da: Geoportale Regione Piemonte; Siti Rete Natura 2000; Siti Important Bird Area (IBA); Zone umide RAMSAR; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA); Rete Ecologica Regionale (RER) Piemonte; Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte; Piano Territoriale Provinciale (PTP) di Biella; Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Masserano (BI); Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) Piemonte. Sono state in particolar modo analizzate le relazioni fra le aree oggetto di analisi e l'assetto vincolistico.

- **Inquadramento territoriale:**

L'area, misura circa 47,12 ha. L'altitudine del terreno varia dai 228 ai 236 m s.l.m. L'area è pianeggiante.

- **Accessibilità:**

L'area è facilmente raggiungibile dalla SP317 e strada interpodereale ad essa collegata.

- **Aree naturali protette:**

Rete Natura 2000:

L'area oggetto di valutazione, in parte (nelle porzioni Est e Ovest), ricade nella ZSC/SIC IT1120004 denominata BARAGGIA DI ROVASENDA.

Altre aree protette:

L'area oggetto di valutazione, in parte (nelle porzioni Est e Ovest), ricade nell'area protetta regionale denominata RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE.

Siti Important Bird Area (IBA):

L'area oggetto di valutazione, non ricade in siti IBA.

Zone umide RAMSAR:

Ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar del 2/02/1971 adottata in Italia attraverso la promulgazione del D.P.R. 448 del 13/03/1976, sono state individuate sul territorio nazionale 53 zone umide (e 12 in attesa di designazione). Tali zone, detenendo una enorme importanza sotto l'aspetto ecologico e naturalistico, sono sottoposte a specifiche misure di protezione e prevenzione dall'inquinamento. Nella regione Piemonte non sono presenti zone umide RAMSAR.

- **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI):**

L'area oggetto di valutazione NON rientra in fasce PAI.

- **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA):**

Carta della pericolosità da alluvione:

L'area oggetto di valutazione ricade marginalmente, ad Est e ad Ovest, in probabilità di alluvione elevata (tr. 20/50 – H-frequente). Tale area sarà stralciata.

Carta del rischio da alluvione:

L'area oggetto di valutazione ricade marginalmente, ad Est e ad Ovest, in R2-rischio medio.

- **Rete Ecologica Regionale (RER) Piemonte:**

Il Comune di Masserano NON ricade nella RER del Piemonte.

- **Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte:**

L'area ricade in: bene ex DDMM 1/8/1985 - dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese; componenti percettivo-identitarie: SV5 - aree rurali di specifico interesse paesaggistico; componenti percettivo-identitarie: SV2 – aree rurali di specifico interesse paesaggistico; componenti morfologico-insediative: aree rurali di pianura - m.i. 14; aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (lett. c, fiumi, torrenti e corsi d'acqua; lett. c fasce 150 m; lett. g foreste e boschi; lett. f parchi e riserve), nelle porzioni Est, Ovest e Nord-Ovest.

- **Piano Territoriale Provinciale (PTP) di Biella:**

Carta delle sensibilità paesistiche e ambientali: l'area oggetto di valutazione ricade in: beni culturali – paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11); corsi d'acqua e relative fasce di rispetto fluviali (art. 2.3); aree di individuazione dei Biotopi e SIC (art. 2.9); riserve naturali e aree attrezzate (art. 2.8); boschi e foreste (art. 2.2).

Carta delle politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale: l'area oggetto di valutazione, ricade in: paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11): vigneti e risaie; aree coltivate: risaie; aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): risicole (riso di Baraggia Biellese e Vercellese); aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): aree viticole (Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona).

- **Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Masserano (BI):**

Vincoli su articolazione generale del territorio comunale: l'area oggetto di valutazione, ricade in: ricade in: ambiti agricoli E2 – risaie (art. 71 NTA); aree vincolate dal DD MM 01/08/1985 Galassini “Aree della Baraggia Vercellese”; fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m – comma 1, lett. C dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004) del Rio Guarabiona (Est) e del Rio Triogna (a Ovest); perimetro della riserva naturale orientata “Le Baragge” (marginalmente nelle porzioni Est e Ovest); aree incluse nel SIC IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA (marginalmente nelle porzioni Est e Ovest).

Sintesi delle previsioni di piano: l'area oggetto di valutazione, ricade in: “aree agricole”, “aree di tutela ambientale”, e marginalmente, nelle “aree boscate”.

Fattibilità geologica su articolazione generale del territorio comunale (tav. PR2C): l'area ricade in “classe 1 - pericolosità geomorfologica ridotta o assente – aree prive di limitazioni all'utilizzo urbanistico” e in “classe 2 - pericolosità geomorfologica moderata – aree idonee all'utilizzo urbanistico con adozione di limitati accorgimenti tecnici” e, marginalmente, in due porzioni localizzate ad Est e ad Ovest, in “Dinamica torrentizia Eea- Area molto elevata”. Le aree ricadenti nella “dinamica torrentizia Eea – area molto elevata” non risultano coerenti con il PEAR Piemonte, quindi saranno stralciate.

- **Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) Piemonte:**

Nonostante la qualità delle colture di specializzazione DOC e DOP presenti, secondo la Carta di capacità d'uso del suolo del PEAR, l'area oggetto di valutazione ricade in “classe 3 – suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie”. Per il PEAR la classe 3 è idonea allo sfruttamento fotovoltaico a terra.

Nella Tavola IGT-A “Carta delle politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale” del PTP di Biella l'area è annoverata alla voce “aree interessate da colture DOP e DOC”. In particolare, l'area di ubicazione dei pannelli fotovoltaici interesserebbe aree risicole (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese) e viticole.


La consultazione della Tavola PR3C “Vincoli su articolazione generale del territorio comunale” del PRGC di Masserano permette di dedurre che l'area di interesse è classificata come “ambiti agricoli E2 - risaie”. Siffatta tipologia di aree è annoverata tra i vincoli escludenti dal PEAR Piemonte adottato. E' pertanto, necessario verificare con la Proprietà quali coltivazioni siano condotte nei terreni di interesse. Nel caso si trattasse di colture risicole o viticole, sarà necessario verificare di quali cultivar si tratti al fine di escludere tipologie DOC e DOP e superare, in tal modo, il vincolo escludente. La Relazione agronomica, da redigere per l'interessamento di terreni con capacità d'uso di Classe 3, dovrà contenere un approfondimento relativo alle colture condotte nei terreni di potenziale ubicazione dell'impianto fotovoltaico.

L'area interferisce con le fasce di tutela paesaggistica del Rio Guarabione ad Est e del Rio Triogna ad Ovest. Tali fasce sono considerate come “aree di attenzione” dal PEAR. L'interferenza con il vincolo comporta la necessità di richiedere un'Autorizzazione Paesaggistica. Tali fasce, da 150 m, saranno stralciate.

L'area confina marginalmente - sia ad Est che ad Ovest - con aree boschive oggetto di tutela paesaggistica (ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., art. 142, comma 1, lett. g). Inoltre, le aree boschive presenti lungo i confini orientale e occidentale sono indicate come “parchi e riserve” (ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., art. 142, comma 1, lett. f). Le installazioni progettuali, che non dovranno interessare direttamente queste aree, interferiranno, quindi, con le aree contermini (definite ai sensi del D. M. 10/09/2010) misurate da suddetti vincoli paesaggistici. Tali vincoli paesaggistici sono confermati dalla consultazione del sito istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le aree di studio sono interamente ricomprese nel c.d. “Galassino” denominato “Aree della Baraggia Vercellese” che il PEAR considera come “area di attenzione”. L'interferenza dovrà, pertanto, essere attentamente valutata in una Relazione Paesaggistica da redigersi ai sensi del D.M. 12/12/2005.


Le aree boschive sono inoltre indicate come ZSC/SIC IT1120004 “Baraggia di Rovasenda” - Gestore: Ente di Gestione del Ticino e del Lago Maggiore. Sarà, pertanto, opportuno redigere Studio di Incidenza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Si evidenzia che la stessa ZSC coincide con l'area protetta della “Baraggia di Masserano” appartenente alla “Riserva Naturale delle Baragge”.

**AREA DI ANALISI:****COORDINATE CENTRO AREA:**

45°32'40.17"N - 8°15'31.69"E

DIMENSIONE: 47,12 ha**ALTITUDINE:**

varia dai 228 ai 236 m s.l.m. (pianeggiante)



Rete Natura 2000:

L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, in parte (nelle porzioni Est e Ovest), ricade nella ZSC/SIC IT1120004 denominata BARAGGIA DI ROVASENDA.

Altre aree protette:

L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, in parte (nelle porzioni Est e Ovest), ricade nell'area protetta regionale denominata RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE.


Siti Important Bird Area (IBA):

L'area oggetto di valutazione, non ricade in siti IBA.

Zone umide RAMSAR:


Ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar del 2/02/1971 adottata in Italia attraverso la promulgazione del D.P.R. 448 del 13/03/1976, sono state individuate sul territorio nazionale 53 zone umide (e 12 in attesa di designazione).

Tali zone, detenendo una enorme importanza sotto l'aspetto ecologico e naturalistico, sono sottoposte a specifiche misure di protezione e prevenzione dall'inquinamento. Nella regione Piemonte non sono presenti zone umide RAMSAR.



L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, NON rientra in fasce PAI.


PGRA Piano Gestione Rischio Alluvioni – Carta della pericolosità - Fonte: Geoportale Regione Piemonte



SCENARI DI ALLUVIONE

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
- Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)
- Limiti comunali

L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade marginalmente, ad Est e ad Ovest, in probabilità di alluvione elevata (tr. 20/50 – H-frequente).



Legenda:


Scenari di rischio

- R1 - Rischio moderato
- R2 - Rischio medio
- R3 - Rischio elevato
- R4 - Rischio molto elevato
- Limiti comunali

Classi di Danno

	D1	D2	D3	D4
L	R1	R1	R2	R2
M	R1	R2	R3	R4
H	R1	R3	R4	R4

L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade marginalmente, ad Est e ad Ovest, in R2-rischio medio.




PPR Piemonte – Carta P2 Beni paesaggistici

PPR Piemonte – Carta P4 Componenti paesaggistiche

L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in:

- bene ex DDMM 1/8/1985 - dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese;
- componenti percettivo-identitarie: SV5 - aree rurali di specifico interesse paesaggistico;
- componenti percettivo-identitarie: SV2 – aree rurali di specifico interesse paesaggistico;
- componenti morfologico-insediative: aree rurali di pianura - m.i. 14;
- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (lett. c, fiumi, torrenti e corsi d'acqua; lett. c fasce 150 m; lett. g foreste e boschi; lett. f parchi e riserve), nelle porzioni Est, Ovest e Nord-Ovest.

**Legenda:****BENI CULTURALI**

-  Paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11)
-  Aree di individuazione dei Biotopi e siti di interesse comunitario (SIC) - art. 2.9
-  Corsi d'acqua e relative fasce di rispetto fluviali (art. 2.3)
-  Riserve naturali e aree attrezzate (art. 2.8)
-  Boschi e foreste (art. 2.2)

L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in:

- beni culturali – paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11);
- corsi d'acqua e relative fasce di rispetto fluviali (art. 2.3);
- aree di individuazione dei Biotopi e SIC (art. 2.9);
- riserve naturali e aree attrezzate (art. 2.8);
- boschi e foreste (art. 2.2).

Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R.⁶, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.
2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.
3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.
4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.

Art. 2.3 - Corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua sono riportati in cartografia nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000.
Per i corsi d'acqua di rilievo regionale (riportati in Allegato all'articolo 20 del P.T.R.) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04²³, è di competenza regionale, per gli altri, e comunque su quelli pubblici anche se non riportati in cartografia, il rilascio delle autorizzazioni per l'intera fascia dei 150 m di vincolo è di competenza dei Comuni.
2. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di vigilanza, manutenzione, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi dei corsi d'acqua sono vietati:
 - la nuova edificazione;
 - l'utilizzazione agricola del suolo fatte salve quelle in atto;
 - i rimboschimenti a scopo produttivo
 - gli impianti per l'arboricoltura da legno.Per gli edifici e i manufatti esistenti si rimanda alla norma del Piano di Bacino del Fiume Po redatto ai sensi della L.183/89.
3. Riconoscendo il ruolo che la geomorfologia e la copertura vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecosistema ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua attraverso un processo di rinaturalizzazione degli stessi.
4. I Comuni, in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:

- a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) anche come *ambito paesistico di pertinenza fluviale*, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua di cui al primo comma, i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il Comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 28/02/1907²⁴ del Ministero dei Lavori Pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale;
 - b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limnologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.
5. Gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possono essere riconosciuti quali corridoi ecologici principali, componenti della rete ecologica provinciale ed essere fatti oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e, se compatibili con la funzionalità ecologica del corridoio, di fruizione naturalistico-ambientale.
 6. Il P.T.P., riconoscendo il ruolo dei corsi d'acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, promuove studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica, idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai torrenti che segnano la toponomastica idraulica della

Provincia, specie per i tratti collinari e di pianura (Cervo, Elvo, Viona, Ingagna, Oremo, Oropa, Quargnasca, Strona di Vallemosso, Rovasenda, Sessera). Attraverso gli studi verranno espressi indirizzi per il miglioramento naturalistico e la fruizione di tali aree da affidare ai Progetti di Valorizzazione Ambientale. Gli studi affrontano i problemi comuni alla integrazione della valorizzazione paesistica e naturalistica con i contenuti del Piano Direttore delle risorse idriche²⁵, del Piano di Bacino (ai sensi della legge 183/89)²⁶ e del Piano di tutela delle acque (ai sensi del D.Lgs 152/99)²⁷.

Art 2.9 - Aree di individuazione dei Biotopi e Siti di Interesse Comunitario (SIC)

1. Sono definiti Biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.
2. I biotopi, inclusi nel piano regionale delle aree protette (ai sensi dell' art. 3 della L.R. 47/95³²), entrano a far parte del sistema delle aree protette della Regione Piemonte e, dalla data del loro inserimento nel piano regionale delle aree protette, sono sottoposti a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04²⁰.
3. Sono classificate come Aree di individuazione dei Biotopi le aree indicate dalla Regione ai sensi della L.R. 47/95 e riportate nella cartografia serie CTP, e precisamente:
 - C - Val Sessera
 - C - Baraggia di Rovasenda
 - C - Serra di Ivrea
 - C - Lago di Viverone
 - C - Lago di Bertignano – Stagno presso la strada per Roppolo
 - R - Mazzucco – Bonda Grande
 - R - Rive rosse Biellesi
 - R - Trappa - Bagneri
 - T - Baraggia di Candelo
 - T - La Bessa
 - T - Valle Oropa
 - T - Baraggia di Benna - Massazza
4. Le Aree di individuazione dei Biotopi delle serie C e T di cui agli elenchi del comma 3 risultano essere classificate anche come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi del D.P.R.357/97³¹ e ss.mm.. Per le aree della serie T, inserite in aree protette già istituite, valgono le

norme e le prescrizioni della legge istitutiva e del relativo piano d'area. I Biotopi della serie R risultano essere classificati come Siti di Importanza Regionale, cioè aree naturali di rilevante interesse per la conservazione della natura non ancora protette con strumenti appropriati di tutela.

5. Fino alla data di inclusione dei Biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate dal P.T.P. come aree di individuazione dei Biotopi sono consentiti interventi di recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi.
6. La Provincia, con il concorso dei Comuni interessati, si fa carico di identificare, per le aree di individuazione dei Biotopi, soggetti gestori che permettano di attivare i progetti di gestione dei biotopi stessi e il loro inserimento nel Piano Regionale delle Aree protette.
7. Negli ambiti delimitati come Biotopi dalla data di inserimento del Biotopo nel piano regionale delle aree protette, sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali. Il soggetto gestore definisce con appositi Piani d'Area gli interventi di tutela naturalistica necessari nonché gli interventi sul patrimonio edilizio e sui nuclei urbani esistenti ritenuti congrui con gli obiettivi di tutela naturalistica dei siti.
8. Nelle aree di individuazione dei Biotopi, i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi:

- individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, i singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;
- esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;
- regolazione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;
- particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;
- deve essere vietata l'apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale ad esclusione dei depositi temporanei;
- deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.

Art. 2.2 - Boschi e foreste

1. Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica Provinciale secondo i seguenti obiettivi:
 - a) ottenimento di ecosistemi stabili, in equilibrio con le condizioni stagionali, al fine di conferire maggiore stabilità all'ambiente, cercando di ottenere un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche;
 - b) ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in generale e dell'ecosistema bosco in particolare.
 - c) orientamento alla funzione produttiva del bosco, ma anche alle funzioni protettive, di connessione ecologica e di fruizione turistico-ambientale;
 - d) valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali poste nelle zone montane e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
 - e) mantenimento o aumento della superficie boscata soprattutto in aree di pianura o collinari a forte intensificazione agricola.
- 2bis. 2. Per la definizione di bosco, anche in presenza di indicazioni cartografiche e/o normative difformi, occorre fare riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227¹⁸ e dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4¹⁹.
3. Le aree boscate, riportate nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000 e la cui rappresentazione grafica ha carattere orientativo, rientrano nelle categorie dei beni ambientali sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04²⁰.

Provincia
di Biella

Piano Territoriale Provinciale


4. I Comuni in sede di adeguamento e/o revisione dei propri strumenti urbanistici perfezionano la perimetrazione delle aree boscate tenendo conto, oltre a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 227/2001, anche della cartografia prodotta dalla Regione Piemonte per i Piani Forestali Territoriali di Comunità Montana o Consortili, comprovando e giustificando le possibili discrepanze con la cartografia di P.T.P.. In assenza dei Piani Forestali Territoriali i P.R.G. delimitano, previo apposito studio, le aree boscate individuando:
 - impianti di colture forestali;
 - aree di imboschimento delle aree agricole (Reg. CEE 2080/92)²¹;
 - aree boscate distinte per popolamento principale.
 Nelle aree di pianura, i P.R.G. provvedono al censimento delle siepi arboree ed arbustive e dei principali filari alberati.
- 4bis. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2009¹⁹, le Comunità Montane per le aree forestali di loro competenza e la Provincia per le restanti aree, predispongono ed adottano il Piano Forestale sulla base delle norme tecnico procedurali stabilite dalla Regione Piemonte in coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale.
5. La Provincia sviluppa altresì studi e ricerche al fine di definire il ruolo delle aree boscate nel contesto della rete ecologica Provinciale e definisce le aree centrali e i corridoi di connessione (da sottoporre entrambi a maggiore tutela e valorizzazione) in relazione alla tutela e alla valorizzazione delle specie animali e della biodiversità. Gli studi e le ricerche potranno definire indirizzi per la localizzazione e realizzazione di aree attrezzate per le attività del tempo libero e turistico-ricreative.
6. Nelle zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco valgono le disposizioni dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353²² "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Provincia
di Biella

Piano Territoriale Provinciale

Art. 2.8 – Riserve naturali e aree attrezzate

1. Le aree comprese nel piano regionale delle aree protette sono soggette alla disciplina statale e regionale vigente e sono gestite attraverso specifici piani d'area, che sostituiscono, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.
2. Sono Riserve Naturali, istituite ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90, riportate nella Matrice Ambientale e, in cartografia, nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000:
 - Riserva naturale speciale della Bessa, istituita con L.R. n. 24 del 25/03/85 (superficie 723 Ha);
 - Riserva naturale speciale Parco Burcina – Felice Piacenza istituita con L.R. n. 29 del 24/04/80 (superficie 70 Ha);
 - Riserva naturale orientata delle Baragge, istituita con L.R. n. 3 del 14/01/92 e ss.mm.ii.:
 - Baraggia di Candelo o "baraggione" (superficie 1.614,1 Ha)
 - Baraggia di Verrone (superficie 136,4 Ha)
 - Baraggia di Rovasenda (superficie 253,4 Ha)
 - Riserva naturale speciale Sacro Monte di Oropa, istituita con L.R. n. 5 del 28/02/2005 (superficie 1.500 Ha);
3. E' un'Area Attrezzata, istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90 e riportata nella Matrice Ambientale e, in cartografia, nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000:
 - Area attrezzata del Brich di Zumaglia, istituita con L.R. n. 61 del 13/04/95 (superficie 44 Ha.).



L'area oggetto di valutazione, evidenziata in colore rosso, ricade in:


- paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11): vigneti e risaie;
- aree coltivate: risaie;
- aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): risicole (riso di Baraggia Biellese e Vercellese);
- aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): aree viticole (Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona).

Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R.⁶, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.
2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.
3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.
4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.

Art. 3.8 - Insediamento rurale

1. Il P.T.P. stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) individuate nella tavola IGT-A alla scala 1:50.000.
- 1bis. Il P.T.P. promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale; a tal fine stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. dei territori comunali in cui sono presenti paesaggi agrari a valenza culturale, con riferimento alla tavola IGT-A alla scala 1:50.000, di specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo.
2. I P.R.G. disciplinano le azioni di conservazione, recupero e trasformazione del patrimonio edilizio rurale anche in relazione alla determinazione degli usi ammessi, avendo prioritario riferimento alle seguenti esigenze:
 - a) favorire il consolidamento di assetti produttivi e fondiari improntati a condizioni di efficienza e funzionalità delle aziende agricole limitando l'inserimento di funzioni extragricole nel recupero dei manufatti esistenti, nelle aree di particolare vocazione agraria (I e II classe di capacità d'uso);
 - b) di garantire e promuovere la conservazione dei beni di valore storico-culturale individuati dal P.T.P. e dai P.R.G., in tutte le aree del territorio provinciale;
 - c) di promuovere la utilizzazione del patrimonio edilizio rurale ai fini della fruizione e della valorizzazione ambientale, specialmente nelle aree collinari e montane, con particolare riferimento alle aree interessate dai Progetti di Valorizzazione Ambientale in relazione alle finalità e con le limitazioni conseguenti agli stessi progetti di valorizzazione.



L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in:

- ambiti agricoli E2 – risaie (art. 71 NTA);
- aree vincolate dal DD MM 01/08/1985 Galassini "Aree della Baraggia Vercellese";
- fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m – comma 1, lett. C dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004) del Rio Guarabona (Est) e del Rio Triogna (a Ovest);
- perimetro della riserva naturale orientata "Le Baragge" (marginalmente nelle porzioni Est e Ovest);
- aree incluse nel SIC IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA (marginalmente nelle porzioni Est e Ovest).

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) Masserano – NTA - Fonte: PRGC Masserano

CAPO M - IL TERRITORIO EXTRAURBANO

ART. 70 - GENERALITÀ

1. E' definito territorio extraurbano la parte di territorio comunale interessato dagli azzonamenti di tipo E, come definiti al precedente art. 51 ed individuati nella cartografia di Piano relativa (Elaborato PR.1 e serie PR.4).
2. In base alla citata suddivisione il P.R.G. prescrive diverse modalità di intervento, che vengono dettagliatamente descritte negli articoli seguenti.
3. Nell'esecuzione degli interventi ammessi sono sempre da rispettare:
 - le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio e relativi allegati e nel Regolamento di Igiene;
 - le prescrizioni di cui al Capo E – Vincoli e zone di rispetto e al Capo F – Tutela idrogeologica;
 - le prescrizioni contenute nell'indagine Geologico-Tecnica (allegato G1);
 - le prescrizioni contenute nell'art. 26 a tutela di particolari elementi ed ambiti e quelle dettate dalla normativa morfologica (art. 27);
 - le prescrizioni previste dall'azzonamento acustico del territorio;
 - e, per quanto concerne il rischio radon, l'obbligo di favorire processi di ventilazione naturale e/o meccanica per un adeguato ricambio d'aria nei locali, soprattutto in quelli interrati o seminterrati, con riferimento alla Raccomandazione 90/143/1990 Euratom del 21.02.1990 ed alla raccomandazione A del Progetto CCM "Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia".
4. Nell'ambito delle zone agricole e boscate incluse nell'unità di rispetto paesaggistico, oppure incluse in classe IIIA e/o soggette al vincolo idrogeologico (normato dalla L.R. 09.08.1989 n. 45) la realizzazione di nuove strade private può essere autorizzata per scopi agro-silvo-pastorali, oppure per brevi tratti di accesso, da strade già esistenti, a fabbricati oggetto di recupero (solo in aree agricole); in entrambi i casi previa presentazione di una richiesta preliminare di fattibilità da sottoporre all'esame dell'Amministrazione comunale che ne valuterà l'eventuale ammissibilità e la compatibilità ambientale.
5. La richiesta preliminare dovrà essere basata sui seguenti presupposti:
 - la verifica della possibilità di utilizzo parziale di altri tracciati esistenti;
 - uno studio idrogeologico del contesto con valutazione delle modificazioni indotte da quanto in previsione, in particolare sulla stabilità dei versanti e sullo sgrondo delle acque meteoriche;
 - un ridotto impatto ambientale con contenimento di scavi e riporti e con utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - larghezza della sede stradale contenuto in m 3,00 e con superfici drenanti per le pavimentazioni.
6. In caso di parere favorevole, il rilascio del successivo titolo abilitativo sarà condizionato alla stipula di una convenzione che preveda:
 - il rigoroso rispetto dei criteri sopra indicati e riportati in progetto (non sono ammesse varianti in corso d'opera non autorizzate in precedenza), oltre che delle prescrizioni eventualmente determinate dall'Amministrazione;
 - l'eventuale indicazione da parte dell'Amministrazione di tratti parziali del tracciato da assoggettare ad uso pubblico;
 - l'eventuale stipula di una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione delle opere nei tempi di legge, nonché del ripristino ambientale in caso di interruzione e/o sospensione dei lavori.

ART. 71 - AMBITI AGRICOLI

Le aree agricole di Masserano sono suddivise in quattro sottozone territoriali omogenee, differenziate in base alle caratteristiche ambientali, agronomiche, produttive, socioeconomiche, di integrità territoriale, nonché in relazione alla loro collocazione nella zona rurale ed alla specifica suscettività di destinazione urbanistica. Le sottozone sono di seguito individuate.

Ambiti di primaria importanza in termini di capacità utile produttiva, caratterizzate da una limitata compromissione territoriale extra-agricola, si distinguono in:

AMBITI E1 - prati, prati pascoli e seminativi.

AMBITI E2 - risaie. Vaste aree localizzate nella parte meridionale del territorio comunale generalmente messe a coltura in anni recenti su terreni Baraggivi fortemente impermeabili e irrigate a sommersione mediante acqua proveniente da bacini artificiali montani. Ulteriori interventi di sviluppo delle superfici a risaia dovranno essere coerenti con quanto previsto nel "Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Biella" (Deliberazione del Consiglio Provinciale 76 del 23/09/2002 e Decreto Presidente Giunta Regionale n° 4 del 15 Gennaio 2003). A favore degli ambiti residenziali, produttivi e terziari esistenti e di nuovo impianto dovrà essere resa franca da risaia una fascia di almeno 100 m, diminuibile fino a 50 m in casi particolari connessi a

insediamenti già esistenti. In ogni caso la formazione di nuove risaie deve essere accompagnata dall'intrusione di siepi e filari alberati (quali elementi naturaliformi da introdurre nell'ambito del sistema agricolo).

AMBITI E3 - aree di primaria importanza (vigneti e frutteti misti vigneti) in termini di capacità utile sia produttiva, in quanto caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, sia ambientale che paesaggistica, pertanto suscettibile di tutela. Sono ammessi esclusivamente gli interventi agrotecnici, mentre sono limitati gli interventi edilizi sia per entità che per funzione.

AMBITI E4 - aree incolte (cespuglietti, arbusteti e brughiere) per le quali, in assenza di trasformazioni agricole del suolo per usi agricoli produttivi, non sono ammessi interventi edilizi. Alle aree è attribuito un convenzionale indice fondiario pari a 0,001 m³/m² per la nuova costruzione di residenze agricole da utilizzarsi in accorpamento ad altre aree agricole, ai fini del raggiungimento della volumetria computabile per la loro esecuzione.

1) - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi sul territorio dovranno essere attuati nel rispetto dell'ambiente ed attentamente valutati da un punto di vista ecologico-paesaggistico, sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo e di urbanizzazione a rete.

Qualora una porzione di territorio azzonata come area boscata abbia le caratteristiche di area agricola, secondo i disposti del D.Lgs. 18.05.01 n° 227, tale superficie, senza che questo comporti variante al P.R.G., si intende automaticamente azzonata come area agricola (E1) purché l'esistenza di tali caratteristiche risulti confermata da specifico parere dell'Ufficio Ambiente.

Qualora una porzione di territorio, azzonata come area agricola, venga invasa da bosco di neoformazione per una copertura non superiore al 20% della superficie per un periodo inferiore a 10 anni, è possibile ripristinare la sua destinazione d'uso agricolo senza procedere alla richiesta di svincolo ai sensi della normativa vigente.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato per ogni azienda agricola al netto dei terreni incolti ed al lordo degli edifici esistenti. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche se non contigui ed in Comuni diversi entro la distanza dal centro aziendale di km 10, con un limite di volume per la cubatura residenziale di m3. 1500. Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori ai sensi del comma 17 dell'art.25 L.R. 56/77 non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" ed oggetto di atto di impegno unilaterale registrato e trascritto.

Per le nuove attrezzature agricole e zootecniche è ammesso l'utilizzo di strutture prefabbricate (cemento o legno lamellare) purché le linee architettoniche, l'aspetto esteriore e la finitura superficiale (le strutture grezze vanno trattate e/o tinteggiate), non siano in contrasto con l'ambiente circostante; sono ammessi rivestimenti esterni in pietra e/o legno.

Gli interventi sugli edifici dovranno mantenere le forme ed i materiali originari, con riferimento a quanto contenuto nelle norme morfologiche e secondo le seguenti precisazioni (valide anche per interventi di ampliamento sopraelevazione e costruzione di fabbricati accessori):

- il recupero funzionale di detti fabbricati ad uso abitativo od accessorio all'abitazione, deve prevedere il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche costruttive originarie, i paramenti esterni in pietra facciavista dovranno essere mantenuti, negli altri casi (murature al rustico) dovranno essere intonacati e tinteggiati;
- sono da mantenersi in vista le strutture portanti verticali in mattoni paramano, realizzando tamponamenti arretrati rispetto al filo esterno delle stesse, ed utilizzando preferibilmente finestrate a grandi luci che permettano di leggere come inalterato il rapporto tra vuoti e pieni preesistenti. Anche elementi grigliati in mattoni, su disegno di quelli tradizionali sono da preferirsi alle murature piene;
- per il manto di copertura si dovranno utilizzare coppi vecchi per lo strato a vista, altre tipologie se preesistenti e non in contrasto, per gli ambiti non compresi nell'unità di rispetto paesaggistico sono ammesse anche tegole portoghesi o simili coppo;
- i canali di gronda ed i pluviali dovranno essere in rame o lamiera preverniciata bruno scura;
- i serramenti dovranno essere, di norma, in legno;
- i balconi dovranno essere realizzati con lastre e modiglioni in pietra, con tavolato e mensole in legno, è anche ammessa, in rapporto al contesto esistente, la soletta sottile in cls;
- per modesti interventi su edifici esistenti sono ammessi materiali o tipologie difforni, quando questi siano prevalenti nell'edificio e non in netto contrasto con l'ambiente.

Destinazioni

- a) attività agricola produttiva, con le attrezzature e le infrastrutture per lo stoccaggio, le lavorazioni e trasformazioni dei prodotti agricoli-zootecnici e per gli inerenti macchinari ed impianti, e per il ricovero del bestiame;
- b) residenza agricola;
- c) residenza rurale e quelle previste per i singoli ambiti.

Interventi ammessi

MO - MS - RC1 - RC2 - REA - REB - DS - DR* - A* - S* - Ca

Nuova costruzione (NC) di abitazioni rurali e di fabbricati a destinazione produttiva per i soggetti e con le procedure dell'art. 25 L.R. 56/77.

*prescrizioni relative ai fabbricati inclusi nell'unità di rispetto paesaggistico:

- DR (demolizione con ricostruzione di tipo 1 e di tipo 2) – è ammessa, nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 10 e nel rispetto delle prescrizioni indicate per il ripristino tipologico, secondo il volume e la sagoma preesistente o con le prescrizioni e gli incrementi ammessi per gli interventi di tipo A e S.
- A (ampliamento) – nel rispetto delle prescrizioni indicate per il ripristino tipologico - è ammesso:
 - nel caso di unità edilizia in testata ad una cortina edilizia, se ne ammette il prolungamento e l'allineamento al fabbricato confinante;
 - nel caso di unità edilizia isolata, se ne ammette l'ampliamento planimetrico;
 - nel caso di unità edilizia inserita in una cortina è possibile un ampliamento planimetrico con allineamento riferito alla sagoma dell'edificio confinante (quella che comporta la minore estensione planimetrica).
- S (sopraelevazione) – nel rispetto delle prescrizioni indicate per il ripristino tipologico - è ammessa:
 - nel caso di unità edilizia inserita in una cortina edilizia, quando di altezza inferiore agli edifici adiacenti, si ammette la sopraelevazione sino a raggiungere l'altezza dell'edificio più basso tra essi;
 - nel caso di unità edilizia in testata ad una cortina edilizia, se ne ammette la sopraelevazione sino a raggiungere l'altezza dell'edificio confinante;
 - nel caso di unità edilizia isolate (con esclusione dei bassi fabbricati), si ammette la sopraelevazione a condizione che non venga superata l'altezza media degli edifici circostanti della stessa tipologia.

Eventuali nuove costruzioni accessorie (Ca) a servizio saranno da edificare preferibilmente in aderenza ai fabbricati preesistenti e comunque nella misura massima di m² 40,00 di Sun per ogni unità immobiliare residenziale.

Gli interventi sugli edifici esistenti e la costruzione di Ca (fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 per le Ca) sono ammessi nel rispetto delle norme del Codice Civile e dei seguenti parametri:

D min = ml 6,00 o in aderenza a pareti cieche su confine; inferiore preesistente nel caso di intervento di tipo REB senza aumento della quota di gronda e/o modifiche planimetriche

Vl min = ml 10,00, pari alla D preesistente, se inferiore, per interventi di tipo REB senza aumento della quota di gronda e/o modifiche planimetriche.

Per i fabbricati a servizio dell'attività agricola si rimanda al punto 5 del presente articolo; i fabbricati accessori (Ca) con caratteristiche eccedenti i parametri di cui all'art. 17 vengono equiparati agli annessi rustici (vedi punto 3 e punto 5 del presente articolo).

2) - DEFINIZIONI PRESENTI NELL'ARTICOLO

a) residenza agricola

ci si riferisce esclusivamente al fabbricato destinato all'abitazione da parte dei soggetti di cui all'art. 25, comma 3°, L.R. 56/1977, compresi i fabbricati accessori (autorimessa, ecc.);

b) residenza rurale

ci si riferisce esclusivamente al fabbricato destinato all'abitazione da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 25, comma 3°, L.R. 56/1977, compresi i fabbricati accessori (autorimessa, ecc.);

c) annesso rustico

ci si riferisce esclusivamente al complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo, ad esclusione delle strutture di cui ai successivi punti d), e), f) e n);

d) annesso zootecnico

ci si riferisce esclusivamente al complesso di strutture edilizie, anche non organicamente collegate con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico, destinate al ricovero degli animali in produzione zootecnica primaria (bovini, suini, ovini e caprini, avicunicali, equini da carne) e non primaria (equini, selvaggina, ecc.) ed al deposito delle loro deiezioni;

e) impianti di tipo agroindustriale

ci si riferisce esclusivamente alle strutture, di qualsiasi dimensione, destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli utilizzabili per l'alimentazione umana ed animale ed all'immagazzinamento, manutenzione e commercializzazione dei beni utilizzabili esclusivamente in agricoltura;

f) serre

ci si riferisce esclusivamente a costruzioni permanenti consistenti di zoccolo in muratura, anche totalmente interrato ed in ogni caso non sporgente più di m 1 dalla quota del terreno circostante, su cui poggiano strutture di sostegno dei materiali trasparenti di copertura e di tamponamento laterale;

g) area di pertinenza

ci si riferisce esclusivamente ad un appezzamento continuo di terreno, delimitato dai confini di proprietà, da strade pubbliche o vicinali, da corsi d'acqua naturali o artificiali o da altri elementi fisici;

h) allevamento zootecnico a carattere familiare

ci si riferisce esclusivamente ad un allevamento in cui il carico medio allevato non sia superiore all'equivalente di: 1 UBA (unità bovino adulto = 600 kg) per allevamenti bovini e equini; 0,5 UBA per allevamenti ovini e caprini; 0,2 UBA B per allevamenti avicunicoli;

i) allevamento zootecnico a carattere intensivo

ci si riferisce esclusivamente agli allevamenti: bovini, equini, ovini e caprini con consistenza di bestiame superiore all'equivalente in peso di 150 UBA; suini con consistenza di bestiame superiore all'equivalente in peso di 400 UBA; bovini, suini, equini da carne, ovini e caprini con consistenza di bestiame superiore all'equivalente in peso di 50 UBA e con carico di peso vivo superiore a 40 q/ha; avicoli e cunicoli con oltre 200 capi;

l) allevamento zootecnico a carattere non intensivo

ci si riferisce esclusivamente agli allevamenti di animali in produzione zootecnica aventi caratteristiche dimensionali comprese fra quelle dell'allevamento a carattere familiare e quelle dell'allevamento a carattere intensivo, e purché il fabbisogno alimentare dei capi allevati sia coperto almeno per il 25% da foraggi e mangimi ottenuti in azienda;

m) allevamento zootecnico non primario

ci si riferisce esclusivamente agli allevamenti di animali non in produzione zootecnica primaria, quali cani, gatti, cavalli per sport e da maneggio, selvaggina, uccelli da voliera, ecc., e con finalità diverse dal puro diletto del conduttore;

n) impianti per acquicoltura

ci si riferisce esclusivamente al complesso di strutture edilizie, anche non organicamente collegate con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico, a tal fine organizzate.

3) - PARAMETRI EDILIZI SPECIFICI

Oltre a quelli di cui all'art. 4 sono definiti i seguenti ulteriori elementi edilizi e geometrici:

D/f = distanza minima dalle abitazioni degli annessi rustici;
D/z = distanza minima dalle abitazioni degli annessi zootecnici destinati al ricovero degli animali;
D/c = distanza minima dalle abitazioni degli annessi zootecnici destinati all'accumulo delle deiezioni;
D/v = distanza minima dalle abitazioni delle vasche per acquicoltura;
D/a = distanza minima degli impianti di tipo agroindustriale da qualunque altro tipo di fabbricato.

3) - INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DESTINATI RESIDENZA AGRICOLA

Gli interventi edilizio urbanistici relativi agli edifici destinati a residenza agricola sono consentiti esclusivamente nelle aree E1, E2 ed E3 nel rispetto di quanto previsto all'art. 25, commi 3-7-8-12-15-16-17-18-19-20, L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni (Imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2135 C.C.- Imprenditore agricolo Professionale (IAP) - Coltivatore diretto - Imprese familiari - Salarati agricoli addetti alla conduzione delle aziende - Soggetti di cui a l'Art. 6 della Legge Regione Piemonte N. 15/77 - Forme associative e cooperative agricole).

Le nuove costruzioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo. Gli indici di densità fondiaria di cui all'art. 25, comma 12, L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili nella misura massima stabilita dalla citata norma. Per il computo del volume edificabile è consentita l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti costituenti l'azienda, anche non contigui e situati in Comuni diversi, purché inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 10 km.

- If max = da 0.01 a 0,06 m³/m² (comma 12 art. 25 L.R. 56/77 e ss. mm ed ii.); con un massimo di 1.500 m³ per ogni azienda
- H max = m 7,50
- Dc min = m 5,00 o in aderenza a pareti cieche
- D min = m 6,00 o in aderenza a pareti cieche
- V min = m 10,00
- Per esigenze igienico funzionali è ammesso, anche in deroga all'indice fondiario (comma 14 art. 25 L.R. 56/77 e ss. mm ed ii.), un ampliamento pari al 20% della Sul esistente; 25 m² di Sul sono sempre ammessi.

Il mutamento di destinazione d'uso da casa residenza agricola a residenza rurale è consentito nei casi previsti all'art. 25, commi 10 e 11, L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, con l'osservanza delle relative prescrizioni.

Nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti gli interventi edilizi di nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, cambiamenti di tipologia relativi alle costruzioni agricole sono soggetti all'osservanza di cui alla vigente legislazione igienico-ambientale.

4) - INTERVENTI RELATIVI ALLE STRUTTURE AGRITURISTICHE

L'esercizio dell'agriturismo è consentito nei limiti e con le modalità di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan; in tal caso è sempre consentita presso gli edifici aziendali prossimi a tali spazi l'effettuazione degli interventi edilizi funzionali alla fornitura dei servizi igienicosanitari necessari ai suddetti spazi, preferibilmente all'interno o in aderenza ai fabbricati aziendali esistenti.

5) - INTERVENTI RELATIVI AGLI ANNESSI RUSTICI, AGLI ANNESSI ZOOTECNICI, AGLI IMPIANTI DI TIPO AGROINDUSTRIALE ED AGLI IMPIANTI PER ACQUICOLTURA.

Gli interventi edilizio urbanistici relativi agli annessi rustici e zootecnici, di nuova costruzione, dovranno essere collocati in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo, nonché le serre, gli impianti di tipo agroindustriale e gli impianti per acquicoltura, che sono così normati nelle varie sottozone territoriali omogenee:

AMBITI E1 - è consentito il ricavo di:

annessi rustici di ogni genere e serre;
annessi zootecnici di ogni genere;
impianti di tipo agroindustriale e impianti per acquicoltura.

AMBITI E2 - è consentito il ricavo di:

annessi rustici di ogni genere e serre;
annessi zootecnici per allevamenti a carattere familiare o non primario e non intensivo;
impianti di tipo agroindustriale e impianti per acquicoltura.

AMBITO E3 - è consentito il ricavo di:

annessi rustici di ogni genere e serre;
annessi zootecnici per allevamenti a carattere familiare, o non primario o non intensivo se connessi all'agriturismo; impianti di tipo agroindustriale limitatamente a quelli destinati alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati nell'azienda.

AMBITI E4 - non sono consentiti interventi edilizi di alcun genere.**Annessi rustici**

Q max = per i soggetti di cui all'art. 25, comma 3, L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni in E1 ed E2 20%, in E3 5%; per gli altri soggetti si rimanda al punto specifico.

Sc max = in E1 m² 3.000; in E2 m² 1.500; in E3 m² 500;
H max = m 6,50 sono ammesse altezze maggiori per specifiche e documentate esigenze produttive
Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;
Dc min = m 5 o uguale all'altezza dell'annesso se questa è superiore;
DL min = m 5 da A,B,C,D.

Nelle aree agricole e coltivate è consentita anche a soggetti diversi da quelli elencati nel presente articolo, purché proprietari e conduttori dei fondi utilizzati a seminativo e a vigneto e di quei siti dove tradizionalmente i depositi costituiscono un'esigenza necessaria ad una corretta coltivazione, la realizzazione di bassi fabbricati accessori e funzionali all'attività agricola, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- superficie utile massima: m² 10 ogni 1.000 m² di superficie coltivata con un massimo di m² 50;
- Altezza massima in gronda: m 2,50 con un massimo di m 3,50 al colmo;
- Distanza dai confini: m 6,00;
- Distanza da altri fabbricati: m 10,00;
- Distanza dalle strade: vedi Art. 54.

Le costruzioni ammesse devono essere improntata a grande semplicità, con coperture a doppia falda e con l'impiego di materiali tradizionali (pareti in muratura intonacata e/o legno, struttura del tetto in legno, coperture in coppi o tegole di laterizio). In ogni ambito unitario interessato dall'azzonamento in oggetto l'intervento può essere ammesso una sola volta per ogni proprietario (anche se le aree non sono contigue).

Serre

Q max = in E1 ed E2 40% con strutture murarie fuori terra, 60% senza strutture murarie fuori terra; in E3 5% con strutture murarie fuori terra, 10% senza strutture murarie fuori terra;

Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme

Dc min = m 3 o uguale all'altezza della serra se questa è superiore;

DL min = m 5 da A,B,C,D.

Annessi zootecnici per allevamenti a carattere familiare*

Q max = per i soggetti di cui all'art. 25, comma 3, L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni 5%; per gli altri soggetti si rimanda al punto specifico.

Sc max = m² 50;

H max = m 3,50;

Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;

DL min = m 20 da A,B,C,D;

Dc min = m 6;

D/z = m 10 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi e per le altre residenze civili sparse m 20;

D/c = m 20;

Annessi zootecnici per allevamenti a carattere non intensivo*

Q max = in E1 ed E2 20%;

Sc max = in E1 m² 2.500; in E2 m² 1.500;

H max = m 6,50;

Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;

Dc min = m 10;

DL min = m 100 da A,B,C,D;

D/z = m 20 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi m 30; per le altre residenze civili sparse m 75;

D/c = m 30 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi m 50; per le altre residenze civili sparse m 100;

Annessi zootecnici per allevamenti a carattere intensivo*

Q max = in E1 20%;

Sc max = m² 5.000;

H max = m 10;

Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;

Dc min = m 20;

DL min = m 150 da A,B,C,D per allevamenti bovini ed equini;

m 300 da A,B,C,D per allevamenti di altre specie;

D/z = m 30 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi e per le altre residenze civili sparse m 100;

D/c = m 50 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi e per le altre residenze civili sparse m 150;

La distanza minima fra gli allevamenti intensivi di nuovo insediamento e quelli preesistenti non può essere < a m 200 per gli allevamenti bovini, a m 300 per gli allevamenti avicunicoli ed a m 500 per gli allevamenti suini.

Annessi zootecnici per allevamenti di produzione zootecnica non primaria*

Q max = in E1 ed E2 20%, in E3 5%;

Sc max = in E2 m² 500; in E3 m² 150;

H max = m 6,50;

Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;

Dc min = m 20;

DL min = m 100 da A,B,C;

DL min = m 50 da D;

D/z = m 20 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi m 30; per le altre residenze civili sparse m 50;

D/c = m 30 per le abitazioni annesse al fondo su cui ha sede l'allevamento;

per le abitazioni annesse ad altri fondi m 50; per le altre residenze civili sparse m 70;

* Gli interventi per il mantenimento e la ristrutturazione delle strutture esistenti non sono soggetti alla verifica di dette distanze, in caso di ampliamento sono ammesse distanze inferiori previo parere A.S.L..

Impianti per acquicoltura

Q max = 20%;

Sc max = m² 500;

H max = m 6,50;

Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;

Dc min = m 20 (solo per gli edifici);
 DL min = m 100 da A,B,C,D;
 D/v = m 20 per le abitazioni annessi al fondo su cui ha sede l'impianto;
 per le abitazioni annessi ad altri fondi e per le altre residenze civili sparse m 30;

Impianti di tipo agroindustriale

Q max = in E1 ed E2 20%; in E3 5%;
 Sc max = m² 1.500 in E1; m² 1000 in E2; m² 500 in E3;
 Ds min = si rimanda all'art. 54 delle presenti norme;
 Dc min = m 10 o uguale all'altezza dell'edificio se questa è superiore;
 DL min = m 100 da A,B,C,D per nuovi fabbricati di superficie oltre i m² 50;
 m 50 per i nuovi fabbricati di superficie inferiore a m² 50, l'ampliamento di quelli esistenti ed il ricavo di impianti di tipo agroindustriale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti;
 D/a = m 20;

6) - INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATI RURALI

Il cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni agricole esistenti alla data di adozione del P.R.G. ed obsolete e/o non più idonee alle necessità dell'agricoltura è così finalizzato:

- in E1: ricavo di residenza agricola, di residenza rurale, di terziario diffuso (limitatamente agli usi b.1,b.2, e b.3 se compatibile con il territorio rurale);
- in E2: ricavo di residenza agricola;
- in E3: ricavo di residenza agricola, di residenza rurale, di terziario diffuso (limitatamente a gli usi b.1,b.2, e b.3 se compatibile con il territorio rurale) e di strutture turistico-ricettive.

L'effettuazione del cambio di destinazione d'uso, con possibilità di incremento volumetrico base pari a 75 m³, comporta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Lo stato di obsolescenza e/o non idoneità alle necessità agricole-produttive degli edifici per cui si richiede il cambio di destinazione d'uso deve essere certificato da un tecnico agricolo abilitato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi legge;
- taglio periodico della vegetazione arborea ed arbustiva di invasione, intendendo per tale il complesso di specie proprie dell'ecosistema forestale e del suo margine insediati da meno di cinque anni, per ottenere una superficie ricoperta da cotica erbosa priva di presenze arboreo-arbustive forestali (ed utilizzabile anche, in E3, per l'impianto di vigneto o frutteto);
- taglio manutentivo annuo, con un minimo di due sfalci, della cotica erbosa delle superfici prative e prato-pascolive per un periodo non inferiore ad anni venti;
- le operazioni di cui ai precedenti punti (b) e (c), escluse per il ricavo di residenza agricola, interessano tutta la superficie ricadente nell'ambito in cui è localizzata la costruzione agricola per cui si richiede cambio di destinazione d'uso (con o senza ampliamento) ed avente la stessa intestazione catastale. È in ogni caso prevista una superficie minima di intervento di m² 1.500 in E1 e m² 500 in E3, ottenibile anche mediante convenzionamento con superfici ricadenti in ambito ma in capo ad altre proprietà. La localizzazione di dette superfici deve essere riportata negli elaborati grafici allegati alla richiesta di cambiamento di destinazione d'uso;
- un incremento aggiuntivo rispetto alla soglia base di 75 m³ (nel limite max di 150 m³), è soggetto alle seguenti prescrizioni:
 - E1: operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) su superficie aggiuntiva a quella minima di cui al punto d) non inferiore a m² 20 per ogni m³ di incremento aggiuntivo, con successivo mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità);
 - E3: mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità), di coltivazioni viticole/frutticole in essere od impianto ex novo in ambito E3 di vigneto o di frutteto (anche congiunto), e successivo mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità), con osservanza delle procedure e dei parametri di cui al successivo paragrafo 8);
- la mancata esecuzione degli interventi di cui in a.), b.), c.), d.) ed e.) si configura come illecito edilizio ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001;
- le superfici vincolate ai sensi dei precedenti punti d) ed e) sono evidenziate nella "Tavola delle compensazioni", redatta su base catastale ed in pubblica visione, con indicazione dell'edificio a cui sono collegate e della data di istituzione del vincolo.

7) - INTERVENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE RURALI

Le residenze rurali (comprese le pertinenze) esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono assoggettabili ad ampliamento ed a cambiamento di destinazione d'uso.

Il cambiamento di destinazione d'uso, anche con incremento volumetrico secondo quanto previsto al comma 4, è ammesso se finalizzato al ricavo:

- in E1 ed E2: residenza agricola, terziario diffuso (limitatamente agli usi b.1, b.2, e b.3 se compatibile con il territorio rurale);
- in E3: residenza agricola, terziario diffuso (limitatamente agli usi b.1, b.2, e b.3 se compatibile con il territorio rurale) e di strutture turistico-ricettive.

Il cambiamento di destinazione d'uso (quando non finalizzato al ricavo di residenza agricola), con e senza incremento volumetrico, è vincolato al taglio periodico della vegetazione arborea ed arbustiva di invasione, intendendo per tale il complesso di specie proprie dell'ecosistema forestale e del suo margine insediati da meno di cinque anni. Tale intervento riguarda tutta la superficie ricadente nell'ambito in cui è localizzata la residenza rurale ed avente la stessa intestazione catastale dell'edificio per cui si richiede cambiamento di destinazione d'uso. La localizzazione di dette superfici deve essere riportata negli elaborati grafici allegati alla richiesta di cambiamento di destinazione d'uso.

L'ampliamento è ammesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto previsto dal successivo paragrafo 8):

- 20% della volumetria esistente con un massimo di 150 m³, condizionato al mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità), delle superfici pertinenziali sia prative o prato/pascolive sia viticole e frutticole (al momento dell'adozione del PRG). È in ogni caso prevista una superficie minima di intervento di m² 1.000 in E1 e m² 500 in E3, ottenibile anche mediante convenzionamento con superfici ricadenti in ambito ma in capo ad altre proprietà;
 - sono ammessi, secondo i parametri e le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 8), incrementi eccedenti il 20% della volumetria esistente, fino ad un massimo di m³ 300*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - in E1 mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità), di superfici prative o prato/pascolive* in aggiunta a quelle minime di cui all'incremento base, nella misura minima di m² 10 per ogni m³;
 - E3: mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità), di coltivazioni viticole/frutticole in essere od impianto ex novo in ambito E3 di vigneto o di frutteto (anche congiunto), e successivo mantenimento decennale (dalla data dell'agibilità), con osservanza delle procedure e dei parametri di cui al successivo paragrafo 8);
- *complessivo in caso di ampliamenti successivi e/o di abbinamento di entrambe le possibilità di incremento.

Prescrizioni inerenti il mantenimento delle superfici pertinenziali:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva di invasione, intendendo per tale il complesso di specie proprie dell'ecosistema forestale e del suo margine insediati da meno di cinque anni. Tale taglio è finalizzato a favorire la stabilità dei terrazzi e dei gradoni e la loro utilizzazione a prato, vigneto o frutteto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle scarpate dei gradoni e delle murature di sostegno dei terrazzamenti, con ripristino del preesistente profilo ed impiego dei materiali tradizionali;
- sfalcio della vegetazione erbacea ricoprente i ripiani e le aree prative;
- impianto di vigneto o di frutteto ed esecuzione delle cure colturali, anche a seguito di realizzazione di interventi compensativi di cui **al successivo punto 8)**;
- non è consentito il completo disfacimento di gradoni o terrazzamenti per il ricavo di viabilità a servizio degli edifici.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 si configura come illecito edilizio ai sensi Art. 38 D.P.R. 380/2001. Le superfici vincolate ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 sono evidenziate nella "Tavola delle compensazioni", redatta su base catastale ed in pubblica visione, con indicazione dell'edificio cui sono collegate e della data di istituzione del vincolo.

8) – PROCEDURE E PARAMETRI PER INTEVENTI PREVISTI DAI PRECEDENTI PARAGRAFI 6) e 7).

1. La richiesta di titolo abilitativo per l'ampliamento volumetrico soggetto a compensazione deve essere accompagnata da progetto esecutivo o del nuovo impianto viticolo o frutticolo o delle cure colturali ventennali alle coltivazioni (viticole/frutticole/prative) in atto, redatto da un tecnico agricolo abilitato. Il Permesso di costruire è rilasciato a seguito di stipulazione da parte del richiedente di atto di impegno unilaterale registrato per il mantenimento e la coltivazione del vigneto/frutteto/prato secondo la buona tecnica culturale (sostituzione delle fallanze, accurata esecuzione delle operazioni colturali, almeno due sfalci annui, eliminazione della vegetazione infestante ed arboreo-arbustiva di invasione, ecc.) per un periodo non inferiore ad anni 10.

2. La superficie viticola/frutticola, esistente o di nuovo impianto, o quella prativa/prato-pascoliva su cui è istituito vincolo di mantenimento decennale può anche essere di proprietà di soggetti diversi dal richiedente l'ampliamento volumetrico con intervento compensativo, purché a carico della stessa sia istituita, con trascrizione presso i registri immobiliari a cura del richiedente, servitù di impianto e/o di mantenimento vigneto/frutteto o di mantenimento prativo/prato-pascolivo a favore della particella catastale su cui insiste l'edificio oggetto di ampliamento. Tale servitù non si estingue con il cambio di proprietà sia dell'edificio sia del fondo servente. Di tale servitù deve essere fatta menzione nel titolo abilitativo secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

3. Le superfici vincolate ai sensi del precedente comma sono evidenziate nella "Tavola delle compensazioni", redatta su base catastale ed in pubblica visione, con indicazione dell'edificio cui sono collegate e della data di istituzione del vincolo. Nella "Tavola delle compensazioni" sono altresì evidenziate le superfici ricadenti negli ambiti E1 ed E3 messe a disposizione per la realizzazione degli interventi compensativi.

4. In caso di nuovo impianto di vigneto/frutteto il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all'ultimazione dei lavori di impianto.

5. Il mancato nuovo impianto viticolo-frutticolo o la mancata coltivazione del vigneto, del frutteto e/o del prato, si configurano come **illecito edilizio ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001**; i proventi derivanti dall'erogazione delle sanzioni previste in materia sono destinati esclusivamente ad interventi di mantenimento e/o sistemazione ambientale.

6. Ogni nuovo impianto di vigneto o frutteto deve:

- ricadere totalmente entro il perimetro dell'ambito E3 e può essere costituito anche da più appezzamenti separati;
- essere autorizzato, se necessario, ai sensi delle vigenti normative regionali e nazionali.
- essere realizzato rispettando i gesti d'impianto tradizionali e se viticolo facendo ricorso a vitigni consentiti dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C. ottenibili in Comune di Masserano.

9) - PRESCRIZIONI PARTICOLARI AMBITO E1.1

Per l'ambito contraddistinto in cartografia dalla sigla E1.1 sono ammessi anche i seguenti usi:

- a.2 abitazioni collettive = collegi, convitti, case di riposo, case protette, conventi e simili;
- b.2 commercio al dettaglio;
- attrezzature socio-assistenziali.


Per esigenze funzionali alle attività da insediare è ammesso un incremento volumetrico pari al 20% della volumetria esistente, nel rispetto delle norme del Codice Civile e dei seguenti parametri:

D min = m 6,00 o in aderenza a pareti cieche su confine; inferiore preesistente nel caso di intervento di tipo REB senza aumento della quota di gronda e/o modifiche planimetriche


Vi min = m 10,00; pari alla D preesistente, se inferiore, per interventi di tipo REB senza aumento della quota di gronda e/o modifiche planimetriche;

e delle seguenti misure di mantenimento ambientale:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva di invasione, intendendo per tale il complesso di specie proprie dell'ecosistema forestale e del suo margine insediati da meno di cinque anni;
- sfalcio della vegetazione erbacea ricoprente i ripiani e le aree prative.



L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in: "aree agricole", "aree di tutela ambientale", e marginalmente, nelle "aree boscate".



CLASSE	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
I	pericolosità geomorfologica ridotta o assente aree prive di limitazione all'utilizzo urbanistico
II	pericolosità geomorfologica moderata area idonee all' utilizzo urbanistico con adozione di limitati accorgimenti tecnici
IIIA	aree non edificate o con edifici isolati pericolosità geomorfologica elevata
IIIB4	aree edificate aree nelle quali l'utilizzo urbanistico non è consentito o legato ad interventi di riassetto territoriale


DINAMICA TORRENTIZIA

→ EeL - Lineare molto elevata
 EeA - Area molto elevata

PERIMETRAZIONE DISSESTI

 FA - Frane attive

L'area oggetto di valutazione, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in "classe 1 - pericolosità geomorfologica ridotta o assente – aree prive di limitazioni all'utilizzo urbanistico" e in "classe 2 - pericolosità geomorfologica moderata – aree idonee all'utilizzo urbanistico con adozione di limitati accorgimenti tecnici" e, marginalmente, in due porzioni localizzate ad Est e ad Ovest, in "Dinamica torrentizia Eea- Area molto elevata".



CARTA DELLA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI

Scala 1:50.000

CLASSE

1 ^a	Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie
2 ^a	Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie
3 ^a	Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie
4 ^a	Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche
5 ^a	Suoli con forti limitazioni che ne restringono notevolmente l'uso agrario
6 ^a	Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco
7 ^a	Suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo poco produttivo e al bosco di protezione
8 ^a	Suoli con limitazioni molto severe, tali da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo

L'area oggetto di valutazione ricade in "classe 3 – suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie" del Piano Energetico Ambientale Piemonte (PEAR).

La classe 3 è idonea allo sfruttamento fotovoltaico a terra.